

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dai seguenti magistrati

Dott.ssa Leila Maria Sanna	Presidente
Dott.ssa Cinzia Casanova	Consigliere
Dott.ssa Enrica Drago	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n.r.g. 3/2016 promosso da

**GOLLO MARIA ROSA** (c.f.: GLLMRS52E56D920J) rappresentata e difesa dall' avv. Fabrizio Vincenzi e dall'avv. Simona Pometto

Appellante

contro

**GOLLO SILVIA** (c.f.: GLLSLV54P43D920B) rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Zerbone e dall'avv. Andrea Silvestrini

Appellata

**CONCLUSIONI**

l'avvocato dell'appellante così ha concluso:

*“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis,  
previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata,  
in totale riforma della sentenza n. 887/2015 emessa dal Tribunale di Savona in  
data 15 luglio 2015, nel procedimento R.G. 1174/2015, depositata in  
Cancelleria in data 16 luglio 2015, notificata in data 26 novembre 2015,*



*in totale accoglimento delle domande dell'appellante,*

*in via pregiudiziale e/o preliminare,*

*- dichiarare anche d'Ufficio la propria assoluta carenza di giurisdizione/competenza in senso ampio, od ogni miglior formula, stante la presenza della clausola compromissoria per arbitrato nel contratto sociale;*

*- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande dell'appellata;*

*nel merito*

*in via principale,*

*respingere ogni domanda attorea esplicita poiché infondata in fatto ed in diritto;*

*in via subordinata e/o riconvenzionale,*

*condannare altresì Gollo Silvia al risarcimento dei danni dalla stessa causati alla società Winner s.n.c. e quindi anche alla socia Gollo Maria Rosa, conseguenti agli atteggiamenti assunti dalla ridetta Gollo Silvia nel corso degli anni 1991 sino ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri previdenziali ed assistenziali del doppio grado di giudizio.*

*Sentenza esecutiva.”*

*l'avvocato dell'appellata così ha concluso:*

*“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, adita in composizione collegiale*

*-RESPINGERE L'ISTANZA di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, non sussistendone i requisiti di legge;*

*RESPINGERE l'appello ex adverso proposto per essere inammissibile, nonché, per essere improcedibile giuste le causali di cui in narrativa e, comunque, per*

*-OMESSA CITAZIONE DELL'ATTORE SECONDARIO, WINNER SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, avendo la signora GOLLO MARIA ROSA convenuto nel giudizio di appello la sola GOLLO SILVIA;*

*-VIOLAZIONE DI QUANTO STATUITO DALL'ART. 345 C.P.C., avendo l'appellante proposto domande ed eccezioni nuove;*



*-QUANTO STATUITO DAGLI ARTT. 348 BIS, I C. C.P.C. E 348 TER C.P.C., stante la carenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 342 c.p.c. e per essere lo stesso totalmente infondato in fatto ed in diritto;*  
*-Richiamate le conclusioni precisate nel primo grado di giudizio,*  
*CONFERMARE integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Savona in composizione collegiale n. 887\2015 in data 16.7.2015.*  
*Vinte le spese tutte di lite, di primo e di secondo grado di giudizio”.*

### **Ragioni in fatto e in diritto della decisione**

Con atto di citazione regolarmente notificato Gollo Silvia, in proprio e quale legale rappresentante della Winner S.n.c., citava a giudizio, dinanzi al Tribunale di Savona, Gollo Maria Rosa per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“in via preliminare e di merito accertare e dichiarare, in favore di parte attrice, violati dalla signora Gollo Maria Rosa gli obblighi ed i divieti derivanti dalla legge e dal contratto sociale in danno della WINNER S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, conseguentemente accertare e dichiarare, in favore di parte attrice, la signora Gollo Maria Rosa responsabile nei confronti della WINNER S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, per grave inadempimento degli obblighi sociali giusti i fatti e le causali di cui in narrativa; in via principale e di merito, pronunciare, in favore di parte attrice, la revoca per giusta causa della signora Gollo Maria Rosa dall'incarico e dal ruolo di amministratore della WINNER S.N.C. conferitole con l'atto di costituzione della società Winner S.n.c. conseguentemente, accertare e dichiarare tenuta e condannare, in favore di parte attrice, la signora Gollo Maria Rosa a dare, a pagare ed a rimborsare alla Winner s.n.c. il risarcimento dei danni dalla società tutti subiti e subendi per i gravi inadempimenti dei doveri e degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto sociale, tutti addebitabili all'odierna convenuta e ciò nella misura emergenda in corso di causa e che il Giudice riterrà di giustizia nonché accertare, dichiarare tenuta e condannare, in favore di parte attrice, la signora Gollo Maria Rosa a reintegrare il patrimonio sociale per le somme*



*prelevate e/o per il valore dei beni utilizzati per fini estranei a quelli della società e ciò nella misura emergenda in corso di causa e, comunque, non inferiore ad euro 20.335,36= oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino al dì del saldo; Vinte le spese tutte di lite, sentenza esecutiva come per legge. Sempre in via principale e di merito, pronunciare, in favore di parte attrice, l'esclusione dalla società Winner s.n.c. della signora Gollo Maria Rosa essendo a questa addebitabili i gravi inadempimenti delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale, giusti i fatti e le causali dedotti in narrativa. Vinte le spese tutte di lite, sentenza esecutiva come per legge.”.*

Dagli atti di causa e dalla sentenza impugnata n. 887/2015 si evincono i seguenti fatti esposti dall'attrice: *“in data 4.6.1991 era stata costituita la Winner S.n.c. di Gollo S. & C. costituite dalle socie Gollo Silvia e Gollo Maria Rosa, entrambe munite di poteri di rappresentanza (la gestione e la rappresentanza di fronte ai terzi spettavano disgiuntamente ad entrambe le socie ma per gli atti di impegno eccedenti l'importo di £ 5.000.000 era necessaria il consenso di entrambe) e titolari del 50% delle quote sociali; la società nel 1991 e 1992 aveva fatto ricorso a prestiti effettuati da Cova Maurizio (marito di Gollo Maria Rosa) con dazione di denaro per £. 57.500.000, pagamenti ad operai che avevano svolto opere di ristrutturazione per £ 16.573.000 e pagamenti a fornitori per £. 15.642.000 ed aveva poi restituito al Cova il solo importo di £. 50.000.000 con un residuo debito di £ 39.715.000; il Cova aveva quindi proposto azione giudiziaria per ottenere il rimborso di tali somme e nel giudizio instaurato le due socie di Winner Snc si erano costituite con distinti legali formulando difese non concordate; sull'accordo delle socie, Gollo Maria Rosa aveva poi prelevato dalle casse sociali l'importo di £ 39.374.750, ma esso non era poi consegnato al creditore Cova Maurizio, fatto accertato anche dalla C.T.U. contabile redatta in quel procedimento, all'esito del quale, con sentenza n. 960.2004, il Tribunale di Savona aveva condannato Winner Snc al pagamento a favore del Cova della somma di € 20.511,09 per capitale (pari a £. 39.374.750), oltre agli interessi per un totale di € 27.281,61, oltre alle spese processuali liquidate in € 3.100,61, oltre oneri di legge e il 50% delle spese di consulenza; in quel procedimento nessuna difesa era stata svolta da Gollo Maria Rosa*



*nell'interesse della società, in violazione dell'art. 6 dell'atto costitutivo; Gollo Maria Rosa si era, quindi, dimostrata inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto sociale per non avere agito nell'interesse della società, per avere fatto uso illegittimo delle cose sociali e per non avere estinto e, anzi, incrementato i debiti della persona giuridica facendo prevalere gli interessi di un familiare determinando l'esborso di € 36.087,11, come da precetto poi notificato alla società; da ultimo, inoltre, era stata anche insultata da Gollo Maria Rosa; le condotte tenute da Gollo Maria Rosa erano state tali da giustificare la sua esclusione dall'incarico di amministratore". L'attrice chiedeva, quindi, "accertarsi la violazione di obblighi sociali da parte di Gollo Maria Rosa con inadempimento della stesso verso Winner Snc tale da giustificare la revoca del suo ruolo di amministratore, oltre al risarcimento di tutti i danni e a rimborsare alla società l'importo di € 20.335, 36 indebitamente prelevato".*

Costituitasi in giudizio, Gollo Maria Rosa chiedeva, "in via pregiudiziale e/o preliminare" dichiararsi la "carezza di giurisdizione/ competenza in senso ampio" del Tribunale adito, stante la presenza di clausola compromissoria per arbitrato nel contratto sociale; sempre in via preliminare (per quanto ancora interessa), chiedeva che fosse dichiarata "l'improcedibilità della domanda" per intervenuta prescrizione della domanda (così come da missive 12.05.2000-05.12.2005 ex adverso prodotte). In via principale, chiedeva, poi il rigetto di ogni domanda attorea proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata e/o riconvenzionale, chiedeva di "accertare il commerciale valore dell'azienda Winner s.n.c. nonché dell'immobile sito in Alassio Via Dante n° 163 di proprietà della stessa, indicando altresì il valore della quota spettante a Gollo Maria Rosa che, come enunciato in narrativa, si rende disponibile a rinunciare al suo ruolo sociale e pertanto condannare parte attrice a versare l'importo corrispondente alla convenuta oltre interessi e rivalutazione".

La causa veniva istruita mediante C.T.U. volta a stimare "il valore globale di mercato dell'azienda" sociale e della quota da attribuirsi alla socia Gollo Maria Rosa.

Con sentenza del 15 luglio 2015, il Tribunale di Savona, così decideva: "CONDANNA Gollo Maria Rosa, come richiesto dall'altra socia Gollo Silvia, a reintegrare il patrimonio di Winner Snc per l'importo di € 27.281,61= oltre



*agli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del 14.7.2010 fino al saldo effettivo; RESPINGE le ulteriori domande formulate da Gollo Silvia nei confronti di Gollo Maria Rosa; RESPINGE le domande formulate da Gollo Maria Rosa nei confronti di Gollo Silvia; CONDANNA Gollo Maria Rosa al pagamento dei 2/3 delle spese processuali sostenute da Gallo Silvia che liquida in tale misura in euro 232,00= per esborsi e euro 5.000.00 per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A; COMPENSA le spese di lite tra le parti nella restante misura di 1/3; COMPENSA integralmente tra le parti le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa. Sentenza esecutiva.”. In particolare, il Tribunale accoglieva la domanda proposta dall’attrice Gollo Silvia, quale rappresentante della società Winner, diretta a condannare controparte a reintegrare il patrimonio della stessa società per l’importo di euro 27.281,61 oltre accessori, respingeva le ulteriori domande proposte da Gollo Silvia, ossia l’azione di revoca per giusta causa della socia Gollo Maria Rosa dall’incarico e dal ruolo di amministratore della Winner snc e/o la domanda di esclusione dalla medesima società di Gollo Maria Rosa, nonché l’azione risarcitoria proposta nei confronti di quest’ultima per inadempimenti agli obblighi derivanti dal contratto sociale. Respingeva, inoltre, la domanda di risarcimento dei danni proposta, in via riconvenzionale, da Gollo Maria Rosa nei confronti di Gollo Silvia e quella volta ad ottenere la liquidazione della propria quota sociale nella Winner s.n.c.*

Avverso la predetta sentenza proponeva appello Gollo Maria Rosa criticando la sentenza impugnata (a) per il mancato accoglimento dell’eccezione di competenza stante la clausola compromissoria per arbitrato nel contratto sociale, (b) per mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione e (c), nel merito, lamentando che, ai fini della condanna dell’odierna appellante al pagamento di euro 27.281,61 in favore della Winner s.n.c., il primo giudice si fosse avvalso di una C.T.U. espletata in altro giudizio alcuni anni prima (causa promossa da Cova Maurizio, marito di Gollo Maria Rosa, contro la società Winner snc e le socie, conclusosi con la sentenza n. 960/2004, con cui il Tribunale di Savona aveva condannato la società Winner e le due socie illimitatamente responsabili alla restituzione dell’importo richiesto dal Cova ammontante ad euro 27.281,61), che non avrebbe potuto, invece, costituire



fonte di prova a sostegno della domanda azionata da Gollo Silvia nella presente causa.

Si costituiva in giudizio Gollo Silvia assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.

Precisate una prima volta le conclusioni dinanzi alla Corte, con ordinanza 11.9.2019 veniva posta la questione di nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 10 dell'atto costitutivo della società Winner, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

.\*.\*

**1.** Occorre preliminarmente precisare che l'appello verte unicamente sulla statuizione di condanna di Gollo Maria Rosa al pagamento dell'importo di euro 20.335,36 in favore della Winner s.n.c. Infatti nessuna censura ha mosso l'appellante in merito all'avvenuto rigetto delle proprie domande riconvenzionali proposte in primo grado da Gollo Maria Rosa e rigettate dal primo giudice, sicché su tale statuizione deve ritenersi che sia caduto il giudicato. Inoltre, in assenza di appello incidentale da parte dell'odierna appellata, si è formato il giudicato sul rigetto delle ulteriori domande proposte da Gollo Silvia nei confronti di Gollo Maria Rosa, in particolare in merito all'azione di revoca per giusta causa di quest'ultima dalla carica di amministratore della società Winner, all'azione di esclusione di Gollo Maria Rosa dalla società, nonché alla domanda di condanna di Gollo Maria Rosa al risarcimento dei danni in favore di Gollo Silvia in proprio e quale legale rappresentante della società Winner.

**2.** Va ancora premesso che la Winner S.n.c. è stata parte del giudizio di primo grado, atteso che Gollo Silvia ha agito in proprio e quale legale rappresentante della stessa società e che, invece, l'atto di appello è stato notificato alla sola Gollo Silvia in proprio, non anche nella sua qualità di legale rappresentante della Winner s.n.c. E' infondata, peraltro, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata per "omessa citazione" della Winner S.n.c.

Invero è indubbio che l'unica domanda attrice in relazione alla quale Gollo Maria Rosa è risultata soccombente (trattasi della domanda proposta da Gollo Silvia, in proprio e quale legale rappresentante della Winner s.n.c., diretta ad



accertare la violazione da parte dell'altra socia degli obblighi sociali e di legge con conseguente condanna della stessa a restituire alla società l'importo di euro 20.335,36, trattandosi di somma divenuta indebita in quanto prelevata dalle casse sociali al fine di pagare Cova Maurizio, creditore della Winner, pagamento peraltro mai avvenuto; cfr. punti 8, 9 e 16 dell'atto di citazione di primo grado) vedeva come legittimi contraddittori la società Winner (creditrice, appunto, della somma di denaro chiesta in pagamento alla convenuta Gollo Maria Rosa) e quest'ultima socia. Tuttavia è altrettanto indubbio che Gollo Silvia e Gollo Maria Rosa esauriscono la compagine sociale della Winner s.n.c. e che, quindi, anche nel presente grado deve ritenersi integro il contraddittorio, giacché secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, *"Nelle società di persone, l'unificazione della collettività dei soci (che si manifesta con l'attribuzione alla società di un nome, di una sede, di un'amministrazione e di una rappresentanza) e l'autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali (che si riflette nell'insensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell'ordine, più o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire) costituiscono un congegno giuridico volto a consentire alla pluralità (dei soci) un'unitarietà di forme di azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralità nell'unicità esclusiva di un ens tertium. Pertanto, mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volontà o un interesse della società distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci, sul piano processuale è sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della società stessa"* (così Cass. n. 7886 del 2006; nello stesso senso Cass. 13438/2003 e più recentemente Cass. 25860/2011, Cass. 17004/2015, Cass. 17779/2017, Cass. 30729/2018, Cass.1917/2014, Cass. 5391/2014, Cass. 5248/2012; Cass. 2017 citata e Cass. 1917/2014 definiscono "consolidato" tale orientamento giurisprudenziale).

L'eccezione in esame va quindi rigettata.

**3.** E' infondata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. per avvenuta rinuncia, da parte dell'appellante Gollo Maria Rosa, della domanda *"subordinata e/o riconvenzionale"*, dalla stessa formulata nella



comparsa di costituzione e risposta di primo grado, volta ad ottenere la liquidazione della quota societaria e per la proposizione “*nel merito di nuove eccezioni*”. Invero la domanda di liquidazione della quota, proposta da Gollo Maria Rosa, è stata respinta dal primo giudice (con motivazione da pagg. 9 rigo 21 a pag. 10 rigo 6) e, come già evidenziato, in assenza di censure da parte di Gollo Maria Rosa, in merito a tale statuizione deve ritenersi che sia caduto il giudicato. Né si rinvencono eccezioni nuove formulate dall'appellante, del resto nemmeno specificamente individuate dall'appellata.

4. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per assenza di una qualche ragionevole probabilità di accoglimento (art. 348 bis c.p.c.), stante l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancata indicazione, da parte dell'appellante, delle modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e per non avere indicato le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Invero, come hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 27199 del 2017, <<*Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate*>> (così in motivazione). E nel caso di specie, come emerge anche dalla narrativa della presente sentenza, l'atto di appello contiene tre motivi di gravame, in relazione ai quali sono chiari il contenuto e l'obiettivo della censura proposta, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata: con il primo motivo l'appellante mira ad ottenere la riforma della pronuncia impugnata laddove il primo giudice, a fronte della sentenza n. 12333 del 2012 della Corte di Cassazione - superata a detta dell'appellante da altra giurisprudenza anche di legittimità - ha respinto l'eccezione di incompetenza del giudice adito a favore degli arbitri ex art. 10 dell'atto costitutivo della Winner; con il secondo motivo chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga accolta la propria eccezione di prescrizione



quinquennale (art. 2949 c.c.) in ordine all'azione di responsabilità dell'amministratore proposta nei suoi confronti da Gollo Silvia, anche in qualità di legale rappresentante della Winner s.n.c.; con il terzo motivo di gravame chiede, nel merito, la riforma della statuizione di condanna emessa nei suoi confronti, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulla C.T.U. espletata nella causa tra Cova M. e Winner snc, in cui lo stesso consulente d'ufficio aveva affermato di non poter entrare nel merito *“dell'ammontare dei prelevamenti effettuati da Gollo Maria Rosa”*, precisando che *“l'inclusione o l'esclusione di tale importo dalla somma prestata da Cova Maurizio alla Winner snc debba essere provata in altra sede”*, e quindi stante la mancata dimostrazione, da parte delle attrici, onerate in tal senso, dell'avvenuto prelievo, dalla cassa sociale, dell'importo di euro 27.281,61 da parte di Gollo Maria Rosa.

**5.** Passando ad esaminare, nello specifico, i motivi di impugnazione proposti, con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'avvenuto rigetto della propria eccezione di incompetenza (cfr. Cass. S.U. 24153/2013) del giudice adito a favore degli arbitri ai sensi dell'art. 10 dell'atto costitutivo della Winner (*“Eventuali controversie tra i soci, o tra essi e gli eredi del socio defunto o la società, saranno risolte da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. Mancando tale accordo, il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Savona”*). Critica la sentenza impugnata, laddove il primo giudice ha ritenuto che detta clausola compromissoria *“che prevede solo la possibilità, come in questo caso di deferire agli arbitri le controversie tra i soci e quelle tra le società e i soci, non include anche l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell'altro socio per gli atti di amministrazione compiuti (Cass. n. 12333.2012)”*, citando plurime pronunce di merito e di legittimità in senso contrario rispetto a quella testé richiamata nella sentenza impugnata.

Il motivo è infondato.

E' pur vero che, come evidenzia l'appellante, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ammette che l'azione di responsabilità degli amministratori proposta (anche) dal socio, pur se posta a tutela di interesse collettivi, investendo diritti patrimoniali disponibili possa essere oggetto di arbitrato (così Cass. 3887/2014 citata dall'appellante, richiamata da ultimo anche da Cass.



26300/2017). E' altrettanto vero, però, che, come già detto in precedenza, la domanda attrice in merito alla quale questa Corte è chiamata a giudicare non è (più) quella di responsabilità dell'amministratore Gollo Maria Rosa, bensì quella con cui la Winner snc ha chiesto la restituzione di una somma indebita corrisposta alla socia Gollo Maria Rosa, sul presupposto attoreo che quest'ultima avrebbe prelevato dalle casse sociali importi maggiori rispetto all'altra socia proprio al fine di saldare, stante l'accordo intercorso fra le stesse socie, il marito Cova Maurizio, creditore della Winner snc per finanziamenti effettuati in favore della stessa società, senza peraltro avere mantenuto fede al proprio incarico, avendo la Winner provveduto a pagare il creditore Cova per effetto della sentenza n. 960/2004 del Tribunale di Savona.

La vertenza de qua costituisce comunque una controversia fra socia (Gollo Maria Rosa) e società (Winner S.n.c.) e, quindi, rientrerebbe nell'ambito della clausola compromissoria di cui all'art. 10 citato. Va peraltro considerato che tale clausola deve ritenersi nulla, prevedendo la nomina dell'arbitro da parte dei soci e solo in caso di disaccordo da parte del Presidente del Tribunale. Invero, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte *"La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario (e nel caso, di società di persone), che prevede la nomina dell'arbitro unico ad opera dei soci, e nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, sia che sia previsto arbitrato rituale che irrituale, non rispettando la prescrizione di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, intervenuto art. 34, e tale sanzione per le società di persone opera a far data dall'entrata in vigore del detto D.Lgs.; nè si pone la questione dell'ultrattività della clausola medesima, in forza del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 41, comma 6, che fa salvi i soli atti processuali e non sostanziali; nè può ritenersi la nullità parziale della clausola in oggetto, limitatamente alle sole modalità di nomina degli arbitri, nè è suscettibile la clausola nulla di sostituzione di diritto con norma imperativa di legge, ex art. 1419 c.c., commi 1 e 2. Ne consegue che la nullità della clausola, rilevabile d'ufficio, ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via di azione, comporta che la controversia possa essere introdotta soltanto avanti al Giudice ordinario"* (così Cass. 17/02/2014, n. 3665, nello stesso senso Cass. 15841/2015 e Cass. 23485/2017). Tali pronunce di legittimità consentono di superare quelle di



merito, citate dall'appellante in senso contrario, nella memoria 9.10.2019 e richiamate anche nella seconda comparsa conclusionale.

**6.** Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ripropone l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dalla società Winner. Assume l'appellante che nel caso di specie si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., definendo "*criptica*" la motivazione del primo giudice, laddove afferma che "*i fatti di cui Gollo Silvia si duole sarebbero stati accertati con sentenza del Tribunale di Savona emessa nel 2004 e, indipendentemente dalle precedenti missive inviate dall'attrice, la presente vertenza è stata radicata nel 2010*". Aggiunge l'appellante che "*l'azione di responsabilità verso l'amministratore di cui trattasi fu denunciata per la prima volta da Silvia Gollo in data 12 maggio 2000*", che solo con lettera del 5 dicembre 2005 e quindi "*solo cinque anni e sei mesi dopo .. l'appellata rinnovò tale doglianza*", che pertanto "*qualsiasi azione di responsabilità avrebbe dovuto ritenersi improcedibile per l'intervenuta prescrizione quinquennale*" e che la sentenza n. 960/2004 tra Winner s.n.c. e Maurizio Cova non avrebbe potuto assumere alcun valore interruttivo della prescrizione in ordine all'azione di responsabilità nei confronti del socio.

Il motivo è infondato.

L'appellante solleva l'eccezione di prescrizione in relazione all'azione di responsabilità del socio verso l'amministratore "ex art. 2476 c.c." (così in appello), ma già si è detto (punto 1 della presente sentenza) che l'azione di responsabilità fatta valere da Gollo Silvia in proprio e quale legale rappresentante della Winner, nei confronti di Gollo Maria Rosa, con conseguente revoca della stessa per giusta causa, è stata esaminata (nonostante - come si legge anche in sentenza - "nelle conclusioni finali" fosse stata proposta da parte attrice in via di mero subordine) e rigettata dal primo giudice (v. pg. 9 sent.), e che sul punto la sentenza, in assenza di censure al riguardo da parte dell'odierna appellata, è passata in giudicato. L'eccezione in esame, quindi, è priva di fondamento.

In ogni caso, anche a volere ritenere che l'appellante abbia inteso proporre l'eccezione di prescrizione in relazione alla domanda attrice volta ad ottenere la restituzione dell'importo di euro 20.335,36 (unica domanda accolta in causa), l'eccezione non può comunque trovare accoglimento. Invero, secondo



la giurisprudenza della Suprema Corte i rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2949 cod. civ., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. (cfr., fra le altre Cass.21903/2013).

Nel caso di specie, il diritto fatto valere dalla Winner non si fonda sul contratto sociale, ovvero non riguarda diritti originati dal contratto di società, trovando esso

il proprio titolo in un rapporto di mandato, con il quale la società Winner ha incaricato la socia (anche amministratore) Gollo Maria Rosa, ad effettuare maggiori prelievi dalle casse sociali al fine di pagare un creditore sociale (Cova Maurizio), importo, peraltro, divenuto indebitato e quindi richiesto in restituzione dalla società Winner a Gollo Maria Rosa, non avendo la stessa, secondo la prospettazione attorea, mantenuto fede al proprio incarico (avendo, infatti, Winner dovuto comunque pagare, per effetto della sentenza 960/2004, lo stesso creditore). Conseguentemente il diritto di ripetizione dell'indebitato azionato dalla Winner non può che ritenersi assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale.

Quanto al dies a quo, poiché il diritto di ripetizione dell'indebitato sorge nel momento in cui sorge l'indebitato, esso va individuato nella data in cui Winner snc ha effettuato il pagamento dell'importo di euro 27.281,61 in favore del Cova, quindi non prima dell'anno 2006, visto che il precetto notificato dal Cova alla Winner snc - nel fascicolo dell'appellata - è datato 13.1.2006. Conseguentemente, l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, notificato dalla società a Gollo Maria Rosa il 14.5.2010 ha avuto l'effetto di interrompere il termine di prescrizione decennale che è iniziato a decorrere dal gennaio 2006. Il termine di prescrizione decennale egualmente non può ritenersi maturato qualora si assumesse come dies a quo la data in cui è stata emessa la sentenza di condanna n. 960/2004 della Winner a pagare detto importo a favore del Cova.



Né conduce a diverse conclusioni la lettera di Gollo Silvia datata 12 maggio 2000, posta in rilievo dall'odierna appellante (in effetti se il dies a quo del diritto fatto valere dalla Winner nei confronti di Gollo Maria Rosa fosse sorto nel maggio 2000, la relativa azione di restituzione potrebbe ritenersi prescritta dato che l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, è stato notificato a Gollo Maria Rosa nel luglio 2010, quindi oltre il decimo anno, e visto che nella causa conclusasi con la sentenza del Tribunale di Savona n. 960 del 2004 la Winner s.n.c. non ha mai preteso alcunché in restituzione da Gollo Maria Rosa). Invero, un *dies a quo* della prescrizione decennale, antecedente a quello in cui la Winner pagò a Cova Maurizio l'importo di euro 27.281,61 (anno 2006), si potrebbe effettivamente individuare qualora si riuscisse a rintracciare un atto con il quale la società Winner avesse manifestato la propria volontà di revocare il mandato a Gollo Maria Rosa di pagare quell'importo al Cova. In causa, però, non si rinviene un atto di tal genere, né può considerarsi tale la missiva del 12 maggio 2000. In essa, infatti, la socia Gollo Silvia lamentava genericamente di avere provveduto a pagare "*posizioni debitorie della Winner snc per un credito odierno di lire 18.000.000 in linea capitale*" (senza nemmeno specificare la natura del debito della società, il che di per sé esclude che si trattasse del debito che la Winner s.n.c. aveva nei confronti del Cova); in detta lettera non si ravvisa, dunque, alcuna revoca dello specifico mandato conferito a Gollo Maria Rosa.

Per tali considerazioni non può ritenersi, pertanto, che il diritto della società Winner a vedersi restituito l'importo di euro 20.335,36 (oltre gli interessi legali sino a quella data) sia sorto già partire dal maggio 2000. Conseguentemente anche sotto tale profilo l'eccezione di prescrizione, sollevata da Gollo Maria Rosa, deve ritenersi infondata.

7. Con il terzo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza impugnata asserendo che il primo giudice ha fondato la statuizione di condanna, emessa nei confronti della stessa appellante, sulla base della C.T.U. espletata nella causa n. 2574/1998 R.G. (conclusasi con la sentenza n. 960/2004 del Tribunale di Savona), senza, peraltro, tener conto che anche il consulente di ufficio scrive espressamente

che "*Non si entra nel merito dell'ammontare dei prelevamenti effettuati da Gollo Maria Rosa in quanto relativi al rapporto fra Winner snc/Gollo Maria*



*Rosa e Gollo Silvia e non pertinenti rispetto al quesito posto dal Ctu*”, che “*la presente perizia è stata redatta non entrando nel merito dei versamenti, prelevamenti, rimborsi di credito, né è stata effettuata una verifica degli estratti di conto corrente bancario in quanto gli importi individuati non sono stati contestati nel loro ammontare, ...L’oggetto del contendere era sul fatto che gli importi fossero o meno dovuti, come riscontrabile anche nei verbali delle riunioni allegati.*”; che, pertanto, non potendo la perizia Bertelli assumere valore decisorio per il suo intrinseco contenuto, le domande attici di Silvia Gollo avrebbero dovuto essere disattese per non aver quest’ultima assolto all’onere della prova su di essa gravante. Aggiunge l’appellante che al riguardo la sentenza è anche illogica e contraddittoria, in quanto da un lato condanna Gollo Maria Rosa a restituire l’importo di euro 27.281,61 a favore della Winner s.n.c. e dall’altro respinge la domanda attrice di revoca per giusta causa della stessa Gollo Maria Rosa dal ruolo di amministratore della Winner e/o di esclusione della stessa socia dalla società stante una “*situazione estremamente confusa ed ambigua*”.

Il motivo è infondato.

La C.T.U. della dr.ssa Paola Bertelli – espletata nella causa n. 2574/1998 R.G. in cui era parte anche Gollo Maria Rosa e richiamata nella sentenza n. 960/2004, in cui il Tribunale di Savona ha asserito di dividerla pienamente – ha posto in luce, come ha evidenziato il primo giudice, che Gollo Maria Rosa ha prelevato dalle casse sociali somme di denaro in eccesso rispetto alla socia Gollo Silvia pari ad euro 20.335,36 (lire 39.374.750). Trattasi di una circostanza che, come si legge nella C.T.U., risulta “*nel verbale della riunione fra CTU e Consulenti di parte del 15.11.2001 tra il C.T.U.*” (v. allegato B alla C.T.U.). Ciò trova conferma, altresì, nelle note critiche alla C.T.U. Bertelli formulate dal C.T. di parte Gollo Maria Rosa (allegate alla stessa C.T.U.), in cui il C.T. si sofferma unicamente sull’ammontare di lire 25.000.000 (pari ad euro 12.911,42) chiesto in pagamento dal Cova (oltre all’importo di lire 39.374.750, pari ad euro 20.335,36), ma non riconosce nella sentenza n. 960/2004 (“*Pertanto si ritiene di accogliere la domanda proposta dall’attore determinando il credito complessivo nella misura indicata dal C.T.U., con esclusione della somma di lire 25.000.000 per i motivi sopra esposti, di euro 27.281,61, comprensiva degli interessi calcolati nella misura legale ..*”, pg. 7



sent. n. 960/2004), mentre nulla ha obiettato sull'importo di euro 20.335,36 (oltre interessi) che, come già detto, in base alla C.T.U. Bertelli, è costituito dai maggiori prelievi effettuati da Gollo Maria Rosa.

E che anche quest'ultima (oltre al proprio C.T. di parte) non abbia mai contestato di avere effettuato maggiori prelievi dalle casse sociali della Winner snc rispetto alla socia Gollo Silvia si ricava anche dalla lettura combinata del parere scritto del commercialista dott. Fabrizio Malatesta datato 9.8.1999 (nel fascicolo dell'appellata) e della lettera 18.2.2000 (in entrambi i fascicoli) inviata da Gollo Maria Rosa al dott. Malatesta e a Gollo Silvia. Invero, (i) nel parere scritto 9.8.1999 si fa espressa menzione dei maggiori prelievi effettuati da Gollo Maria Rosa dalle casse sociali, così come è dato comprendere dal fatto che, nel formulare due ipotesi risolutive della *“complicata vicenda”*, il commercialista, in merito alla prima ipotesi, in cui *“le parti contrapposte sono due Fam. Cova/Winner snc”*, afferma che le somme prelevate dalla predetta sono state *“utilizzate all'interno del suo nucleo familiare (e quindi dal sig. Cova medesimo)”* e che quindi *“possono essere considerate restituzione dei prestiti precedentemente effettuati dal Sig. Cova”*; in merito alla seconda ipotesi, avente *“un fondamento più giuridico”*, in cui *“I rapporti Cova/Winner sono giuridicamente slegati dai Rapporti Soci/Società”*, il professionista afferma espressamente che *“La Società ha un debito nei confronti di Cova per le somme da questi prestate; i prelievi effettuati dalla socia Maria Rosa sono un debito della stessa nei confronti della società avendoli prelevati non in proporzione alla sua quota di partecipazione.”*; (ii) nella lettera 18.2.2000 Gollo Maria Rosa comunica che intende optare per *“quella di cui alla I<sup>a</sup> ipotesi – tabella A (tasso concordato)”*, senza, peraltro, in alcun modo contestare il riferimento esplicito contenuto nel succitato parere circa i maggiori prelievi sociali dalla stessa effettuati.

Non solo, nemmeno nella causa n. 2574/98 R.G., né nella presente causa l'odierna appellante afferma la ragione per cui nel periodo successivo alla costituzione della società avrebbe prelevato importi maggiori rispetto alla socia Gollo Silvia.

Ancora: Gollo Maria Rosa nemmeno nella comparsa di risposta depositata nel precedente grado (novembre 2010), dinanzi al Tribunale, ha in alcun modo contestato le specifiche asserzioni attoree, secondo cui (i) Gollo Maria Rosa



aveva prelevato dalle casse sociali della Winner lire 39.374.750, importo che, per accordo delle due socie, avrebbe dovuto essere consegnato a Cova Maurizio in pagamento del suo credito, (ii) Gollo Silvia, citata successivamente a giudizio (unitamente alla Winner s.n.c. e alla socia Gollo Maria Rosa) dal Cova, aveva accertato che Gollo Maria Rosa non aveva affatto adempiuto al suo impegno (cfr. punti 8, 9 e 16 dell'atto di citazione). Nel predetto atto difensivo, infatti, la convenuta Gollo Maria Rosa, riguardo al merito della vertenza (avente ad oggetto tutte le altre domande attrici, non solo quella volta al pagamento di euro 20.335,36 oltre interessi), ha soltanto descritto l'inizio delle vicende societarie "nel lontano 1990", ha fatto un generico riferimento al comportamento "*poco chiaro comunque ostruzionistico*" di Gollo Silvia, ha ricordato che il Cova ha provveduto "*ad eseguire prestiti all'azienda così come peraltro acclarato con sentenza del Tribunale di Savona*", ha menzionato i plurimi e vani tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza a causa del rifiuto della socia Gollo Silvia, sino a costringere il Cova ad intraprendere la causa contro la Winner snc, a fare riferimento a vicende particolari (proposizione di querela da parte di Gollo Silvia nei confronti di Gollo Maria Rosa; sottoscrizione di una fideiussione bancaria dei genitori di quest'ultima a favore di Winner snc), nonché a contestare l'azione di revoca per giusta causa intrapresa dall'attrice e/o di esclusione della stessa convenuta dalla compagine sociale. Non ha, quindi, replicato in alcun modo in merito agli specifici fatti asseriti da parte attrice ai punti 8, 9 e 16 dell'atto di citazione.

E' poi vero che la C.T.U. dr. Bertelli, nel proprio elaborato peritale, ha anche precisato non essere suo compito entrare "*nel merito dell'ammontare dei prelievi effettuati da Gollo Maria Rosa*" e, quindi, sulle specifiche ragioni di tali prelievi. Ritiene, peraltro, la Corte che l'insieme delle predette circostanze, in particolare il fatto che Gollo Maria Rosa abbia prelevato dalle casse sociali importi maggiori rispetto a Gollo Silvia, che tale ammontare coincida sostanzialmente con quanto dovuto da Winner s.n.c. a Cova Maurizio, che Gollo Maria Rosa nemmeno asserisca le ragioni per cui avrebbe prelevato somme di importo maggiore rispetto all'altra socia, che nella comparsa di risposta 18.11.2010 non contesti le specifiche circostanze asserite dalle attrici, nonché l'esistenza del rapporto di coniugio fra Gollo Maria Rosa e Cova



Maurizio costituiscono tutti elementi indiziari che consentono di ritenere dimostrato che i maggiori prelievi sociali effettuati da Gollo Maria Rosa siano stati dalla stessa effettuati al fine di restituire gli importi al marito Cova, finanziatore, per lo stesso ammontare, della società Winner, e che, quindi, in conseguenza del suo inadempimento, come ha ritenuto il primo giudice, Gollo Maria Rosa sia tenuta a restituire l'importo che la Winner ha dovuto pagare al Cova.

Né può ritenersi, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, che sussista una contraddittorietà logica fra l'accertato inadempimento di Gollo Maria Rosa e l'avvenuto rigetto della domanda, proposta da Gollo Silvia, volta a far dichiarare la revoca per giusta causa della stessa socia Gollo Maria Rosa dalla carica di amministratore della società Winner. Al riguardo, infatti, è sufficiente osservare che, secondo giurisprudenza della Suprema Corte, la "giusta causa" di revoca dell'amministratore è nozione distinta dal mero "inadempimento" (esigendo la prima situazioni sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall'amministratore stesso, che però pregiudicano il rapporto fiduciario tra le parti) e che, nel caso di specie, il primo giudice, a fronte "della situazione estremamente confusa ed ambigua" esistente fra le socie (pg. 9 sent.), ha ritenuto insufficiente l'accertato inadempimento della socia amministratrice Gollo Maria Rosa ai fini della sua revoca per giusta causa.

**8.** L'appellante nelle conclusioni riportate in epigrafe ripropone, altresì, la domanda di risarcimento dei danni nei confronti di Gollo Silvia per condotte illecite dalla stessa assunta a partire dal 1991. L'appello sotto tale profilo è peraltro inammissibile in quanto la stessa domanda è stata respinta dal primo giudice e l'appellante non ha in alcun modo censurato le ragioni di tale rigetto (sicché sulla relativa statuizione è caduto il giudicato), incentrandosi l'appello - come già sopra evidenziato - sulla sola statuizione di condanna di essa appellante al pagamento di euro 27.281,61 in favore della Winner snc. Il che trova implicita conferma nel fatto che Gollo Maria Rosa, nell'ambito dei motivi di gravame svolti in atto di appello, non solo non lamenta l'avvenuto rigetto della propria domanda risarcitoria, ma addirittura richiama siffatta decisione, unitamente all'avvenuto rigetto dell'analoga domanda proposta da Gollo Silvia (in proprio e in qualità) per evidenziare – nell'ambito del terzo



motivo di gravame, sempre al fine di ottenere la riforma della pronuncia di condanna al pagamento di euro 27.281,61 in favore di Winner snc – che anche il primo giudice, rigettando le due domande risarcitorie, non sarebbe stato in grado “di capire se le due socie avessero o meno tenuto un comportamento illegittimo” e che quindi non avrebbe nemmeno colto “alcun profilo di responsabilità in capo all’appellante” (v. pg. 17, righe da 2 a 7).

A tal ultimo riguardo appare ancora necessario rilevare che l’avvenuto rigetto della domanda risarcitoria proposta da Gollo Silvia (in proprio e in qualità) nei confronti di Gollo Maria Rosa non esclude affatto l’accertato suo inadempimento e, quindi, la sua responsabilità in merito alla debenza, in favore di Winner snc, dell’importo di euro 27.281,61, in quanto, come emerge dalle conclusioni assunte in primo grado da Gollo Silvia (in proprio e in qualità), ritrascritte anche nella sentenza impugnata, e come si comprende anche dalla narrativa della presente sentenza, la domanda proposta da Gollo Silvia, anche quale legale rappresentante di Winner snc, diretta a reintegrare il patrimonio sociale per le somme prelevate per fini estranei a quelli della società (accertate in misura pari a euro 27.281,61) era distinta ed ulteriore rispetto all’azione risarcitoria che la stessa Gollo Silvia (in proprio e in qualità) aveva proposto nei confronti di Gollo Maria Rosa sull’asserito presupposto che tale socia avesse commesso ulteriori inadempienze, conseguenti a violazione degli obblighi di legge e derivanti dal contratto sociale (presupposto ritenuto, invece, indimostrato dal primo giudice, che ha infatti rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da Gollo Silvia).

**9.** Alla stregua delle considerazioni sopra esposte l’appello va respinto.

Parte appellante, in quanto soccombente, va condannata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell’appellata, liquidate, in conformità al D.M. 55/2014, in complessivi euro 6.615,00, di cui euro 1.960,00 per la fase di studio, euro 1.350,00 per la fase introduttiva, euro 3.305,00 per la fase decisionale, oltre spese generali e accessori di legge.

### **P.Q.M.**

la Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respinge l’appello proposto da Gollo Maria Rosa nei confronti di Gollo Silvia;



condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 6.615,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002, che l'appello è integralmente respinto.

Genova, 8 aprile 2020

Il Consigliere est.

Enrica Drago

Il Presidente

Leila Maria Sanna

